

Regolamento per la gestione e l'uso del servizio di trasporto scolastico



delibera di Consiglio comunale n. 79 del 28.10.2004

Art. 1) Oggetto e finalità del servizio

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 26/2001, relativa al diritto allo studio, nell'ambito degli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche, il Comune di San Cesario sul Panaro gestisce il servizio di trasporto scolastico.

Il servizio, gestito dal comune mediante affidamento a terzi secondo le norme vigenti in materia, viene garantito per il percorso casa-scuola e viceversa, per un massimo di due percorsi giornalieri, per l'intera durata del calendario scolastico, esclusi i giorni destinati agli esami, tenuto conto delle articolazioni del tempo scuola e delle attività integrative e/o sperimentali.

Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio di trasporto scolastico, comprese le modalità per l'accesso e per il suo corretto utilizzo.

Art. 2) Destinatari

Hanno diritto al servizio tutti gli alunni residenti frequentanti le scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Sono ammessi inoltre al servizio gli alunni frequentanti le scuole del Comune di San Cesario sul Panaro, anche se non residenti, previa convenzione con i Comuni limitrofi interessati, ai sensi del Decreto del Ministero dei trasporti del 31/01/1997, purchè il punto di raccolta avvenga in prossimità del confine territoriale. Restano ferme le condizioni fissate dalla specifica convenzione con il Comune di Castelfranco Emilia.

Qualora si verificano situazioni straordinarie di diversa destinazione dovute a necessità delle istituzioni scolastiche è prevista la possibilità di usufruire del servizio a condizione che il trasporto non comporti modifiche dei percorsi e/o delle fermate prestabilite e tenuto conto della capienza massima del mezzo. Dette situazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Scuola.

Potranno essere accolte richieste di carattere straordinario per situazioni di grave disagio sociale, valutate e documentate dal servizio sociale competente, che dovrà preventivamente accordarsi con l'ufficio scuola.

Art. 3) Servizi individualizzati

Qualora sia accertata l'assoluta impossibilità dell'utilizzo del trasporto collettivo o dell'accompagnamento da parte dei familiari, possono essere previsti trasporti individualizzati per gli alunni disabili. In tali casi si valuterà, di volta in volta, la scelta del mezzo più idoneo da utilizzare, anche tenendo conto degli eventuali accordi in corso tra il Comune e associazioni di volontariato sociale e sanitario.

Art. 4) Accesso al servizio

Le famiglie degli alunni aventi diritto, che intendono usufruire del servizio, dovranno presentare all'ufficio scuola apposita richiesta.

Gli utenti che in corso d'anno intendono rinunciare al servizio dovranno darne comunicazione al Servizio Scuola, fatto salvo il pagamento della quota di tariffa spettante.

Art. 5) Organizzazione dei percorsi

Il Servizio Scuola, con la collaborazione del servizio di polizia municipale e degli autisti stessi, provvede alla definizione dei percorsi e delle fermate, sulla base dei seguenti criteri:

- condizioni di sicurezza consentite dalla rete viaria;
- tempi ragionevoli di permanenza del bambino sul mezzo;
- rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni,
- razionalizzazione e ottimizzazione dei percorsi.

Art. 6) Retta

La fruizione del servizio prevede la corresponsione di una tariffa, il cui importo è determinato dalla Giunta Comunale. Il pagamento avviene in due rate annuali, di norma a ottobre e a gennaio.

La deliberazione della Giunta Comunale prevede anche le situazioni in cui sono previste agevolazioni tariffarie.

Art. 7) Accompagnatore sul mezzo

Su tutti i mezzi con a bordo bambini frequentanti la scuola dell'infanzia o portatori di handicap è previsto un adulto, incaricato dall'Amministrazione Comunale, con funzioni di accompagnatore.

Art. 8) Norme di comportamento sul mezzo

Gli alunni che fruiscono del trasporto sono tenuti a rispettare le norme di comportamento indicate nel presente articolo, a tutela della correttezza e della sicurezza, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da autisti e accompagnatori.

Più precisamente le norme sono le seguenti:

- La salita sul mezzo deve avvenire solo ed esclusivamente al punto di raccolta prefissata, in modo ordinato, tenuto conto che sono presenti alunni di età diverse e nel rispetto della massima puntualità;
- Sul mezzo e durante il tragitto gli alunni/studenti, devono:
 - o restare seduti al proprio posto;
 - o non occupare con zaini o indumenti altri posti oltre il proprio;
 - o evitare nel modo più assoluto comportamenti non rispettosi verso i compagni di viaggio e gli adulti preposti al servizio;
 - o non danneggiare o imbrattare in alcun modo il mezzo e le sue suppellettili;
 - o è vietato sporgersi e/o gettare oggetti dai finestrini.
- Alla discesa presso le fermate previste i genitori, o altri familiari o adulti maggiorenni formalmente delegati, sono tenuti a ritirare gli alunni personalmente e agli orari prestabiliti. In caso di assenza dell'adulto il bambino sarà riconsegnato alla scuola di provenienza o altra istituzione pubblica, sotto la sorveglianza di adulti. In tale caso il personale addetto alla

sorveglianza, dopo aver invitato i genitori al rispetto di tale regola, segnalerà quanto accaduto al Servizio Scuola. Quest'ultimo, qualora le infrazioni alla regola dovessero ripetersi, potrà decidere appositi provvedimenti fino alla sospensione dal servizio.

Nel caso degli alunni della scuola media, che hanno raggiunto un maggiore grado di autonomia, i genitori, qualora non siano in grado di ritirare personalmente o a persone delegate i ragazzi, dovranno dichiarare di esonerare il personale dello scuolabus dalla responsabilità per danni che dovessero derivare al minore dopo la discesa, previa apposita dichiarazione sottoscritta, all'atto dell'iscrizione al servizio.

Al fine di garantire la massima tempestività di informazione da parte degli addetti al servizio di trasporto, in caso di emergenza, i genitori sono tenuti a fornire al Servizio Scuola tutti i possibili recapiti telefonici, che saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il fine suddetto.

Art. 9) Sospensione dal servizio

Le inosservanze, da parte degli alunni trasportati, delle norme di comportamento di cui all'art. 8) saranno segnalate dagli addetti al servizio ogni qualvolta si verificano al competente Servizio Scuola del Comune, che provvederà ad informare per iscritto le famiglie perché possano intervenire per modificare i comportamenti non idonei degli alunni/studenti.

Il Comune contestualmente informerà anche l'istituzione scolastica in merito agli episodi segnalati, affinché, in un rapporto di collaborazione, possano essere attivati idonei interventi dissuasivi e/o formativi.

Tale metodo intende confermare, tra l'altro, l'attenzione di tutti gli adulti a comportamenti di correttezza da tenersi in ciascuno degli ambienti di vita dei ragazzi.

Qualora i comportamenti scorretti si protraggano il Comune, previo contestazione scritta e confronto con la famiglia in merito alle contestazioni sollevate sui comportamenti inadeguati, procederà alla sospensione temporanea del servizio, per una durata fino a 2 settimane.

In caso di comportamenti che costituiscono pericolo all'incolumità e alla sicurezza delle persone trasportate, il Servizio Scuola potrà disporre la temporanea ed immediata sospensione degli alunni/studenti, che hanno posto in essere tali comportamenti.

Qualora dopo la ripresa del servizio si dovessero verificare episodi reiterati di mancato rispetto delle norme di comportamento potrà essere prevista, con il procedimento di cui al comma 4, la sospensione fino al termine dell'anno scolastico. Per tali situazioni non è previsto il rimborso delle quote della tariffa annuale già versate.

E' in ogni caso obbligatorio il risarcimento qualora siano stati procurati danni a cose o persone a carico dei genitori dell'alunno/studente responsabile.